

## Invalidità civile, l'INPS snellisce il ripristino degli assegni

I chiarimenti in un documento dell'Istituto. Chi perde il sussidio per motivi economici potrà riattivarlo senza ripetere l'accertamento sanitario.

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 28 maggio 2026)



Le prestazioni economiche connesse all'invalidità civile, sordità e cecità (es. assegno mensile, [pensione di inabilità civile](#), [indennità di frequenza](#), eccetera) se respinte, revocate o sospese esclusivamente per ragioni legate al reddito o ai requisiti socio-economici, potranno essere ripristinate a domanda senza bisogno di una nuova valutazione sanitaria. Lo rende noto l'Inps nel [messaggio n. 1791/2026](#) in cui spiega che basterà presentare istanza di ripristino utilizzando il [modello "AP93"](#) (disponibile sul sito dell'INPS). In tal caso la prestazione sarà ripristinata dal mese successivo alla domanda.

### Domande respinte

Si tratta in primo luogo delle **domande respinte** per il superamento delle soglie di reddito o per mancanza di altri requisiti amministrativi. Se in un secondo momento la situazione economica del cittadino peggiora, rientrando nei limiti di legge, il cittadino **non dovrà ripetere l'iter di accertamento sanitario**. Basterà, infatti, presentare un'istanza di ripristino utilizzando il [modello "AP93"](#) (disponibile sul sito dell'INPS).

In attesa del completamento della procedura telematica, questo modulo va inoltrato via PEC alla struttura INPS territorialmente competente, allegando il [modello "AP70"](#) e il vecchio verbale sanitario ancora in corso di validità (necessario in allegato solo se rilasciato da enti diversi dall'INPS prima del 1° gennaio 2010). Se i requisiti sussistono, **l'assegno decorrerà dal mese successivo alla domanda** salvaguardando il valore del verbale sanitario pregresso.

### **Domande revocate**

Idem in caso di **revoca** della prestazione economica. È l'esempio tipico del disabile che si **sia trasferito all'estero per più di un anno** o che abbia beneficiato temporaneamente di un altro trattamento pensionistico incompatibile. Qualora il cittadino torni in possesso dei requisiti necessari per l'assegno assistenziale, l'inoltro dei moduli AP93 e AP70 garantirà il ripristino dei pagamenti dal **mese successivo alla domanda**.

### **Domande Sospese**

Il terzo scenario riguarda le **sospensioni temporanee della prestazione**. Questo accade di frequente a seguito di ricoveri **ospedalieri prolungati** a carico dello Stato, nel caso in cui venga **meno temporaneamente la frequenza a percorsi scolastici o terapeutici**, oppure per l'erogazione di **redditi una tantum che superano la soglia reddituale annuale**.

Per queste situazioni l'INPS prevede una via ancora più rapida: l'interessato deve presentare una domanda telematica di "**ricostituzione per motivi documentali**". Anche in questo caso non serve alcuna nuova visita e, a differenza di respingimenti e revoche, la prestazione può essere **riconosciuta con decorrenza retroattiva**, a partire dallo stesso mese in cui si sono nuovamente perfezionate le condizioni socio-economiche.

### **Verbali blindati**

L'Inps ricorda, infine, che con la riforma della disabilità il verbale sanitario avrà validità **illimitata nel tempo**, riducendo a casi "eccezionali" la revisione medica. Coerentemente con questa impostazione, l'INPS ha di fatto **blindato i verbali**: anche se l'accertamento sanitario è antecedente di due o più anni rispetto alla domanda di ripristino, i Responsabili dei Centri Medico Legali potranno disporre verifiche straordinarie solo in casi rarissimi e circoscritti per i nuovi verbali, ed esclusivamente in presenza di "palesi contrasti" con le tabelle di legge o con le linee guida dell'Istituto per i verbali antecedenti alla riforma.

Quanto basta per rassicurare gli interessati che la **domanda di ripristino** non stimolerà il riavvio di un iter sanitario concluso molto tempo prima.

Documenti: [Messaggio Inps 1791/2026](#)